

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 469

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENAMATI, BAZOLI, CARLA CANTONE, D'ALESSANDRO, DE LUCA,
DE MARIA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FIANO, PAITA, PEZZO-
PANE**

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei
prodotti finalizzato alla tutela del consumatore

Presentata il 4 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore ripropone integralmente il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Camera n. 1454-2522-2868-3320-A) al fine del ricorso al procedimento abbreviato previsto dall'articolo 107 del Regolamento. Il sistema di tracciabilità presenta essenzialmente tre peculiarità: consente a tutti i consumatori un'informazione puntuale, trasparente e dettagliata sui prodotti, evita contraffazioni e frodi e permette alle imprese di garantire la qualità dei prodotti e dei materiali attraverso un sistema potenzialmente in grado di promuoverne la diffusione sui mercati globali.

L'opportunità dell'intervento normativo nasce da due constatazioni evidenti: la crescita del fenomeno della contraffazione, da una parte, e le nuove possibilità offerte dalla tecnologia, dall'altra. Tutte le analisi, le ricerche e le statistiche relative al problema della contraffazione e dell'usurpazione dei marchi forniscono dati sempre più allarmanti. L'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, ha stimato una perdita di vendite in Italia dovuta alla contraffazione di prodotto per circa 5 miliardi di euro, con una sottrazione di almeno 80.000 posti di lavoro. Un'inchiesta della Confartigianato ha rilevato come dal 2008 al 2014 la multinazionale del falso sia costata 88.000 disoccupati ed abbia prodotto una mancanza di fatturato alle nostre imprese per più di 10

miliardi di euro. A livello globale il mercato della contraffazione viene valutato in 200 miliardi di dollari, con una previsione di raddoppio entro il 2020. Stime che vengono considerate per difetto, vista la difficoltà di misurare un fenomeno illecito, che non possiamo derubricare a semplice fatto amministrativo, ma che investe organizzazioni e catene criminali sempre più strutturate, che vedono nella vendita di prodotti contraffatti un affare più redditizio, anche rispetto allo spaccio della droga: 1 euro investito in contraffazione produce più di dieci volte tanto ed ha un minore impatto mediatico rispetto ad altre pratiche delittuose.

La diffusione del commercio via *internet* è un'ulteriore detonatore e moltiplicatore della problematica, attraverso la parcellizzazione degli acquisti e delle consegne. Ricordo al riguardo il recente oscuramento disposto dall'Antitrust di 174 siti *web* per la vendita di prodotti contraffatti di marchi famosi di capi di alta moda, piccola pelletteria, calzatura, vino, farmaci, occhialeria, ricambi d'auto, gioielli e bigiotteria, parti meccaniche e così via. Un fenomeno pervasivo come quello descritto può essere combattuto anche attraverso l'introduzione di nuove modalità di etichettatura dei prodotti, che ne garantiscano la tracciabilità, offrano informazioni estese ai consumatori ed assicurino l'autenticità in una sorta di alleanza virtuosa tra imprese e cittadini. Grazie allo sviluppo tecnologico e alla diffusione dei cellulari di ultima generazione possiamo dotare ogni singolo pezzo prodotto di un codice, di un'etichetta, di un *chip* impossibile da contraffare o replicare. Attraverso la rete *internet* il consumatore può verificare tutta la filiera produttiva e scegliere consapevolmente i prodotti da acquistare con evidenti vantaggi per le imprese virtuose.

Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, il presente progetto di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni più rilevanti sono negli articoli 2 e 3, che disciplinano rispettivamente l'introduzione di sistemi di tracciabilità mediante l'uso di

codici non replicabili e la previsione di contributi per l'introduzione dei medesimi sistemi. L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto e dei distributori che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sotto il profilo tecnico, il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili. Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le camere di commercio e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta, pertanto, di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare il quale – come tutti i sistemi volontari – prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti tramite le loro associazioni.

L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese,

a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.

Gli importi sono concessi entro i limiti del regime *de minimis*, ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ovvero per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione, o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale o prestazione di garanzia, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013 sul regime *de minimis* e limitatamente alle imprese agricole e della pesca del regolamento (UE) n. 1408/2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014. I contributi sono concessi fino ad una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, che prevede finanziamenti e con-

tributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni, prevedendo comunque il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta. L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, che sanziona il diritto di vendita dei prodotti industriali con segni mendaci, « chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero ». L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 6 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

ART. 2.

(Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l'uso di codici non replicabili).

1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:

a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;

b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

ART. 3.

(Contributi per l’introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili).

1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013,

come integrata dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 190 del 2014.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ivi incluse le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, raggruppamenti temporanei di imprese, come individuati dall'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) le imprese *start-up* innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

3. I contributi di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27

novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, e al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo hanno efficacia previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

ART. 4.

(Sanzione).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

ART. 5.


(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0011120